

## **TI\_GERICHTE 34.2004.50 vom 10. März 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-03-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2004.50](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2004.50)

FR: TI\_GERICHTE 34.2004.50 du 10 mars 2005

IT: TI\_GERICHTE 34.2004.50 del 10 marzo 2005

### **Regeste**

assicurato si prepensiona dopo aver ricevuto dall'amministrazione una comunicazione sull'importo della rendita risultata in seguito erronea, in casu l'assicurato non può prevalersi della protezione della buona fede perché doveva rendersi conto dell'errore commesso dall'autorità

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

novembre 2004 l'attore, qualificando l'agire della Cassa come negligente e superficiale, ha segnalato un errore nel conteggio riportato nella risposta di causa riguardo al moltiplicatore utilizzato per la rivalutazione della rendita (11223, anziché 11123) (doc. VII). 1.5. Il 25 novembre 2004 la convenuta ha confermato il conteggio: "(...) a) Percentuale di pensione di diritto La differenza rilevata nel computo della percentuale di diritto è dovuta all'arrotondamento dei giorni di assicurazione, ma la percentuale indicata è esatta. Per chiarezza il calcolo è il seguente: ● Totale giorni:

8342 ● Rivalutazione (norma transitoria c2 cpv

1 Lcpd)  $8342 \times 4 = 11122.6667$  3 ● % di diritto:  $1.5\% \times 11122.6667 = 46.3444\%$  360

Al signor AT 1 è stata riconosciuta una pensione calcolata sulla base di questa percentuale. Il calcolo inerente alla prestazioni di diritto riportato a pag. 3 della risposta di causa del 9 novembre 2004 è corretto." (Doc. IX) 1.6. Con scritto 2 dicembre 2004 l'attore, prendendo posizione in merito alle succitate osservazioni della Cassa, ha rilevato: "(...) Al punto a) della sopraccitata non si sono accorti dell'errore commesso e da me evidenziato al foglio 2 del mio esposto 15.11.2004. L'errore è nel moltiplicatore utilizzato nel calcolo: 11223, anziché 11123 e non nel prodotto! Inoltre l'errore «in buona fede» del 10 ottobre 2003 è generato dal fatto che si sono «dimenticati» di moltiplicare la "pensione di base" per il "grado d'occupazione". Se questa non è negligenza! Per il resto affermo le argomentazioni (negligenza e superficialità) e le richieste espresse nella petizione del 27.09.2004 e nella lettera del 15.11.2004." (Doc. XI) 1.7. Infine, il 13 dicembre 2004 l'amministrazione ha fatto presente quanto segue: "(...) Ai sensi dell'art. 43a Lcpd il Comitato è competente a presentare le osservazioni scritte. In merito alle osservazioni della controparte precisiamo che nella risposta di causa 9 novembre 2004 è stato riportato a pagina 3 l'indicazione 11223 giorni invece di 11123. Tuttavia nella stessa risposta di causa sempre a pagina 3, dove si indicano le modalità di calcolo del periodo di assicurazione viene indicato correttamente 11123 giorni (arrotondati). Nella fattispecie si è trattato di un errore di trascrizione nella risposta di causa che non influisce nel calcolo. Nelle nostre osservazioni del 25 novembre 2004 abbiamo esplicitato integralmente il calcolo inerente al periodo di assicurazione ed alla percentuale di diritto. Ribadiamo quindi che l'assicurato ha diritto ad una percentuale di pensione pari al 46.3444% calcolata sulla base del periodo di assicurazione complessivo di

11122.6667 giorni. Per il resto il Comitato non entra nel merito delle osservazioni della controparte, e conferma integralmente il contenuto della risposta di causa del 9 novembre 2004 ed il contenuto delle successive osservazioni del 25 novembre 2004." (Doc. XIII) in diritto 2.1. Nella fattispecie in esame, invocando la protezione della buona fede, AT 1 postula l'erogazione di una pensione mensile di vecchiaia pari a fr. 3'065, così come indicato dalla Cassa nella sua lettera 10 ottobre 2003. La convenuta, invece, negando la violazione di suddetto principio, conferma l'ammontare della rendita base di fr. 2'441 indicato nella comunicazione 31 agosto 2004. Trattandosi in casu di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell'art. 73 LPP in relazione all'art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti). 2.2. L'art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del singolo cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede dagli organi dello Stato (Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 485). Il diritto alla protezione della buona fede, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge. Le condizioni cumulative per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza:

1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole;
5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma cfr. DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate; cfr. Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, a cura di Ehrenzeller, Mastronardi, Schweizer, Vallender, Zurigo 2002, ad art. 9 pag. 143s; Thürer, Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001 pag. 687s). Nel caso in esame, risulta pacifico che l'assicurato si sia rivolto alla competente autorità (Cassa pensioni CO 1), la quale, in una concreta situazione, gli ha fornito un'informazione scritta risultata in seguito erronea. Tacitamente ammesso è che, preso atto dell'ammontare della rendita indicato dalla Cassa nella lettera 10 ottobre 2003, l'attore ha comunicato alla competente autorità scolastica il proprio prepensionamento, disposizione non revocabile che gli ha causato un pregiudizio. Considerato inoltre che le disposizioni di legge qui applicabili sono rimaste invariate, i presupposti 1,2,4, e 5 sono di conseguenza dati. Controversa è invece la questione a sapere se sia adempiuta anche la condizione no. 3. 2.3. La Cassa sottolinea che il calcolo esposto nella comunicazione del 10 ottobre 2003 era indicativo, non vincolante, e che pertanto la determinazione definitiva della rendita sarebbe stata eseguita unicamente al momento dell'effettivo pensionamento (recte: prepensionamento). Riguardo al carattere indicativo di conteggi allestiti nell'ambito della previdenza professionale, deve essere segnalata la sentenza non pubblicata del TFA del 24 ottobre 2003 nella causa B (B 59/01). In quel caso, un istituto di previdenza aveva comunicato all'assicurato l'ammontare della prestazione d'uscita (fr. 306'498,80) annotando che si trattava di un conteggio provvisorio ("provisorische Austrittsrechnung") - risultato in seguito erroneo - e, sulla base di questa erronea informazione, l'interessato aveva deciso di cambiare datore di lavoro. Nonostante la succitata annotazione, l'Alto

Tribunale ha riconosciuto che l'assicurato poteva fare affidamento su quanto comunicatogli poiché l'istituto sapeva che l'informazione data era determinante per l'assicurato per la continuazione del suo rapporto di lavoro. Del resto, continua il TFA, l'interessato non poteva fare altro che rivolgersi alla propria fondazione di previdenza per ottenere la chiesta delucidazione (STFA 24.10.2003, B 59/01, consid. 4.2). Negando poi che il lavoratore poteva rendersi conto dell'erroneità del calcolo, e visto che gli altri requisiti per la protezione della buona fede erano adempiuti, l'Alta Corte ha pertanto condannato l'istituto previdenziale a versare all'interessato, quale prestazione d'uscita, la differenza tra l'importo erroneamente determinato e quello di diritto successivamente comunicato (fr. 210'238,45; STFA 24.10.2003, B 59/01, consid. 5). Nel caso in esame, avendo la Cassa nella comunicazione 10 ottobre 2003 fatto esplicitamente presente che si trattava di un conteggio "indicativo", lo stesso può essere considerato alla stregua di un conteggio "provvisorio" come lo è stato nella fattispecie esaminata dal TFA nella succitata sentenza del 24 ottobre 2003. AT 1, conformemente alla citata STFA 24 ottobre 2003, poteva dunque, per principio, fare affidamento su quanto comunicatogli dalla Cassa, visto che quest'ultima sapeva che dal conteggio dipendeva la decisione dell'attore di prepensionarsi o meno. A mente del TCA la buona fede dell'assicurato – come verrà esposto di seguito - non può tuttavia essere tutelata, atteso che nel caso concreto e contrariamente a quello della sentenza federale citata, facendo uso del proprio dovere di diligenza, l'assicurato avrebbe dovuto rendersi conto dell'erroneità del calcolo in discussione. 2.4. Secondo dottrina e giurisprudenza, la diligenza richiesta è quella esigibile ad un cittadino medio e non sono da porre esigenze particolarmente severe. Infatti il cittadino, non disponendo di sufficienti conoscenze in un determinato ambito, si rivolge per questo motivo alla competente autorità per un'informazione. Invece, per alcune categorie di persone, quali avvocati, fiduciari o esperti nell'edilizia, il metro di giudizio è più severo (Weber-Dürler, Falsche Auskünfte von Behörden, ZBL 1991 pag. 14; idem, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basilea 1983, pag. 93s; Thürer, Aubert/Müller, op. cit., pag. 688; DTF 106 V 145s.). Nell'evenienza concreta occorre innanzitutto rilevare che nella richiesta d'informazione 6 ottobre 2003 l'assicurato, partendo da una rendita di vecchiaia a 65 anni di fr. 32'859 (fr. 2'527,60 per tredici mensilità) indicata nel certificato di assicurazione 2003 (doc. A2), aveva effettuato una proiezione al 2004, quantificando la prestazione assicurativa in fr. 33'277 annui (fr. 2'559,75 al mese). Egli ha poi chiesto se in caso di prepensionamento a 64 anni vi sarebbe stata una riduzione della rendita (cfr. domanda 4, doc. A). Con lettera 10 ottobre 2003 la Cassa gli ha comunicato che, prepensionandosi a 64 anni nel settembre 2004, avrebbe percepito una rendita di vecchiaia di fr. 3'065. Ora, a mente di questa Corte, l'importo indicato dalla Cassa essendo contro ogni logica notevolmente superiore a quello –deducibile dal certificato assicurativo 2003 – cui l'assicurato avrebbe avuto diritto in caso di pensionamento ordinario a 65 anni, AT 1 – che peraltro, come si desume dai suoi scritti inviati all'amministrazione nonché dagli atti prodotti in questa sede, ha dimostrato di disporre conoscenze fondamentali della materia – si sarebbe potuto e dovuto accorgere che l'importo comunicato dalla Cassa non poteva essere corretto. L'attore, diversamente dalla fattispecie esaminata dal TFA nella succitata sentenza del 24 ottobre 2003, disponeva infatti di un parametro di confronto e quindi avrebbe potuto perlomeno chiedersi il motivo per cui una rendita di vecchiaia a 64 anni fosse notevolmente superiore alla prestazione assicurativa prevista in caso di pensionamento ordinario. In queste circostanze, dunque, l'assicurato non avrebbe dovuto fare cieco affidamento all'importo fornito dalla Cassa con lettera 10 ottobre 2003, ma avrebbe dovuto reagire chiedendo alla stessa delucidazioni in merito prima di

inoltrare la richiesta di prepensionamento al proprio datore di lavoro. Ne consegue che la condizione no. 3 (“l’assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta”) per la protezione della buona fede non è in concreto data. Nessuno nega che la Cassa sia incorsa negligenemente in un errore – al riguardo a ragione l’attore ha fatto presente che l’errore è dovuto al fatto che l’importo base della pensione non è stato rapportato al grado effettivo d’occupazione –, ciononostante, come visto, i presupposti cumulativi per una protezione della buona fede ai sensi della giurisprudenza del TFA (consid. 2.2), non sono adempiuti, motivo per cui all’assicurato non può essere accordata una rendita di base di fr. 3'065, così come indicato nella più volte citata comunicazione 10 ottobre 2003, ma soltanto quella di diritto di fr. 2'441. Per quel che concerne il relativo calcolo, è vero che nella risposta di causa la Cassa è incorsa in un errore di trascrizione del periodo assicurativo (11223 giorni in luogo dei 11123 giorni di diritto), ma è altrettanto vero che tale svista non ha comportato alcuna modifica dell’ammontare della rendita di vecchiaia. Conformemente ai dati esposti dalla Cassa, non contestati dall’interessato, l’assicurato ha infatti diritto ad una percentuale di rendita pari al 46,3444%, calcolata sulla base di un periodo di assicurazione rivalutato di 11123 giorni, pari ad una prestazione di base di fr. 40'082 (46'3444% dello stipendio determinante di fr. 86'487), corrispondente ad una rendita annua, tenuto conto del grado di occupazione medio (79,17%), di fr. 31'730 (fr. 40'082 x 79,175), rispettivamente di una rendita mensile di fr. 2'441 (31'730 : 13).

2.5. In sede di petizione AT 1 ha chiesto il riconoscimento di un congruo indennizzo per il danno subito. Ai sensi dell’art. 52 LPP le persone incaricate dell’amministrazione, della gestione o del controllo dell’istituto di previdenza sono responsabili del danno ch’esse gli arrecano intenzionalmente o per negligenza. Trattasi in particolare di un’azione di responsabilità spettante unicamente agli istituti previdenziali nei confronti delle succitate persone (DTF 128 V 127 consid. 4a), la cui competenza decisionale è attribuita al giudice delle assicurazioni sociali ex art. 73 cpv. 1 LPP (DTF 128 V 126 consid. 2). Nel caso in cui il danneggiato è una terza persona, ad esempio il lavoratore, ad esso rimane aperta la possibilità di far valere contro l’istituto di previdenza la propria pretesa risarcitoria in sede civile (STFA inedita 10 marzo 2004, B 37/03, consid. 4; cfr. anche STFA inedita 10 ottobre 2001 nella causa H., B 27/00, consid. 9 c/aa, in cui l’Alto Tribunale ha rilevato come la richiesta di risarcimento, inoltrata dall’assicurato a seguito del comportamento di un istituto previdenziale lesivo del principio della buona fede, non possa essere giudicata nell’ambito ex art. 73 LPP). In una sentenza del 27 aprile 2004 nella causa L., B 93/03, il TFA ha in particolare rilevato: “ (...) La modification de l’art. 73 al. 1 LPP, par la novelle du 21 juin 1996, a étendu les attributions du juge aux prétentions en matière de responsabilité, au sens de l’art. 52 LPP, et de recours et de droit au remboursement, selon l’art. 56a al. 1 LPP. Toutefois, ces deux dispositions légales ne visent que les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de prévoyance (art. 52) ainsi que celles qui sont responsables de l’insolvabilité de l’institution (art. 56a al. 1). Les institutions de prévoyance elles-mêmes ne sont pas concernées et rien ne permet d’admettre que le législateur avait l’intention de modifier cette situation ou d’étendre davantage la compétence du juge de l’art. 73 LPP (FF 1996 I 529 ad art. 73). Dès lors, comme sous l’empire de l’art. 73 al. 1 LPP dans sa teneur originaire, il convient d’admettre qu’une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance n’est pas recevable devant les autorités juridictionnelles désignées à l’art. 73 LPP. (...) A l’examen du dossier et des actes de procédure, il apparaît que le recourant n’a pas saisi le juge des assurances sociales d’une action dirigée contre la caisse de pension

intimée en paiement de prestations de la prévoyance professionnelle, en exécution d'un contrat de prévoyance. En effet, d'entrée de cause (voir la demande du 16 juillet 2002 et la réplique du 25 septembre 2002), le recourant a uniquement invoqué la responsabilité de l'institution de prévoyance dans le défaut d'assurance lors de la survenance du risque, afin d'obtenir la réparation du préjudice causé, qui correspondait selon lui aux rentes qu'il ne pouvait pas percevoir. Un tel litige ne relève pas spécifiquement de la prévoyance professionnelle, au sens de l'art. 73 al. 1 LPP. En effet, il s'agit-là manifestement d'une action en responsabilité civile du fait d'un dommage, intentée contre l'institution de prévoyance. La Cour de céans n'est pas compétente pour en connaître, pas plus qu'elle ne saurait constater en l'état une éventuelle violation d'une obligation de renseigner. (...)" La richiesta di risarcimento presentata da \_\_\_\_\_ davanti al TCA è pertanto irricevibile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.